ALLEGATO 3

RIFERIMENTI DI LEGGE

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici

Art. 49 - Principio di rotazione degli affidamenti

Gli affidamenti sottosoglia avvengono nel rispetto del principio di rotazione. Nei casi previsti dall'articolo è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione al contraente uscente quando due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa riconducibile allo stesso settore merceologico o allo stesso settore di servizi. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. Il contraente uscente può essere reinvitato o risultare affidatario diretto nei casi motivati previsti dalla norma. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro è consentito derogare al principio di rotazione.

Art. 50 - Procedure per l'affidamento

Per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l'articolo disciplina le procedure di affidamento. Per quanto di interesse del presente Albo, prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro. La scelta deve ricadere su operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Art. 65 - Operatori economici

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento gli operatori economici indicati dall'articolo, tra i quali imprenditori individuali, anche artigiani, società, anche cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e gruppi europei di interesse economico (GEIE), secondo le condizioni previste dal Codice.

Art. 66 - Operatori economici per servizi di architettura e ingegneria

Sono ammessi alle procedure per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria i soggetti indicati dall'articolo, tra cui professionisti singoli o associati, società tra professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria e architettura, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Codice e dall'Allegato II.12.

Art. 94 - Cause di esclusione automatica

L'articolo individua le cause di esclusione automatica dell'operatore economico. Sono considerate, tra l'altro, le condanne definitive per i reati espressamente indicati dalla disposizione. Il comma 2 richiama le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e il tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. L'articolo disciplina inoltre ulteriori cause interdittive e le gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, secondo le condizioni stabilite dalla norma.

Art. 95 - Cause di esclusione non automatica

L'articolo disciplina le cause di esclusione non automatica. La stazione appaltante esclude l'operatore economico quando ricorrono le fattispecie e i presupposti previsti dalla disposizione, tra cui gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi ambientali, sociali e lavoristici; situazioni di conflitto di interesse non diversamente risolvibili; distorsioni della concorrenza derivanti dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura; rilevanti indizi di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale; illecito professionale grave; nonché gravi violazioni fiscali o contributive non definitivamente accertate nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 97 - Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti

L'articolo disciplina le conseguenze delle cause di esclusione e della perdita dei requisiti in capo ai partecipanti a raggruppamenti. Nei casi e alle condizioni previsti dalla disposizione, il raggruppamento può comprovare di aver estromesso o sostituito il soggetto interessato e di aver adottato le misure necessarie a consentire la permanenza nella procedura.

Art. 98 - Illecito professionale grave

L'articolo disciplina l'illecito professionale grave ai fini dell'esclusione prevista dall'art. 95. La valutazione richiede gli elementi e le condizioni indicati dalla norma e deve essere sorretta da mezzi di prova adeguati. La disposizione individua le fattispecie rilevanti e disciplina i criteri di valutazione della gravità e della rilevanza dell'illecito.

Art. 100 - Requisiti di ordine speciale

I requisiti di ordine speciale sono: idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali. L'articolo disciplina i requisiti richiedibili agli operatori economici e, per servizi e forniture, l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali, per un'attività pertinente con quelle oggetto dell'affidamento, nonché gli ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nei limiti previsti dalla norma.

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 10-bis - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento o l'autorità competente comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti possono presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto dalla norma. Qualora siano presentate osservazioni e queste non siano accolte, del loro mancato accoglimento deve essere data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120

Art. 12 - Modifiche alla Legge n. 241/1990

L'art. 12 ha modificato diverse disposizioni della Legge n. 241/1990. Con riferimento all'art. 10-bis, ha previsto che la comunicazione dei motivi ostativi sospenda i termini di conclusione del procedimento e ha disciplinato la ripresa della decorrenza dei termini. Ha inoltre previsto l'obbligo di dare ragione, nella motivazione del provvedimento finale di diniego, dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate dagli istanti e ha regolato gli effetti dell'annullamento giudiziale del provvedimento.

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

Art. 67 - Effetti delle misure di prevenzione

L'articolo disciplina gli effetti conseguenti all'applicazione delle misure di prevenzione, prevedendo i divieti, le decadenze e le sospensioni indicati dalla disposizione. Le relative cause sono richiamate dall'art. 94, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 ai fini dell'esclusione dalle procedure di affidamento.

Art. 83 - Ambito di applicazione della documentazione antimafia

L'articolo disciplina l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, individuando i soggetti tenuti ad acquisirla e i rapporti per i quali essa è richiesta, nonché i casi di esclusione e le soglie stabilite dalla normativa vigente.

Art. 84 - Definizioni

L'articolo definisce la documentazione antimafia, costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia. La comunicazione attesta la sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67; l'informazione antimafia comprende anche l'attestazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

Artt. 87-89 - Comunicazione antimafia

Gli articoli disciplinano la richiesta, il rilascio e gli effetti della comunicazione antimafia, nonché le verifiche necessarie per l'accertamento delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67.

Artt. 90-95 - Informazione antimafia; in particolare art. 91

Gli articoli disciplinano l'informazione antimafia. In particolare, l'art. 91 individua i casi nei quali i soggetti indicati dall'art. 83 devono acquisirla prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati dalla norma, secondo le soglie, le fattispecie e le eccezioni previste dal Codice antimafia.

NOTA

Il presente Allegato riporta, in forma sintetica, i principali riferimenti normativi applicabili alla costituzione e alla gestione dell'Albo Fornitori del GAL "Valli del Golfo" S.C.A.R.L. Per l'applicazione delle singole disposizioni fa fede il testo vigente della relativa fonte normativa. I riferimenti devono intendersi coordinati con le successive modifiche e integrazioni e con le ulteriori disposizioni applicabili alla singola procedura.